

LEGGE 23 maggio 1883
BOLLETTINO DELLE LEGGI imperiali
n. 82

- Il testo della legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 82 è il seguente:

§ 1.

La divisione tavolare di una particella catastale può, in quanto si tratti di una particella, le cui linee di delimitazione non formino un quadrato od un rettangolo della larghezza di al più 20 metri, ed in quanto il distacco debba effettuarsi secondo parti aliquote della particella, eseguirsi solo in base ad un piano geometrico (piano di situazione) compilato ed autenticato da un impiegato di misurazione del catasto o da un tecnico autorizzato. Nei casi, nei quali non occorre un piano, la divisione deve descriversi esattamente nel documento, che abbia a formare la base dell'iscrizione tavolare.

Questa descrizione e così pure il piano devono corrispondere alle prescrizioni normative per la evidenza del catasto da pubblicarsi in via di ordinanza.

Oltre al piano originale la parte deve rassegnare due copie autenticate senza bollo, una delle quali sarà nel caso di accordata divisione da comprendersi nella collezione dei documenti, l'altra poi da allegarsi al decreto, che si dovrà comunicare all'autorità di commisurazione delle tasse. Alla copia destinata per la collezione dei documenti si potrà sostituire l'originale.

Se presso il giudizio tavolare esistesse lo schizzo comunicato dall'autorità catastale sulla divisione di una particella catastale, la parte potrà nell'istanza per l'esecuzione di una divisione tavolare richiamarsi a questo schizzo e cessa quindi l'obbligo alla produzione di un piano e delle sue copie.

§ 2.

Le iscrizioni tavolari le cui basi vennero fissate nel corso di una ventilazione ereditaria in una forma corrispondente ai requisiti dell'iscrizione, saranno, in mancanza di una istanza degli interessati corrispondente alle vigenti norme di legge, da effettuarsi d'ufficio dal giudizio di ventilazione dopo passata in giudicato l'aggiudicazione, se i documenti occorribili per accordare l'iscrizione, in quanto non siano copie delle decisioni dell'autorità di ventilazione, esistano presso questo giudizio.

Le disposizioni da emettersi d'ufficio saranno, in quanto non esista una dichiarazione in contrario degli interessati, da tenersi in sospenso fino al decorso di sei settimane, dacchè sarà passata in giudicato la aggiudicazione.

La parte dovrà rassegnare al giudizio di ventilazione a tempo debito le copie occorribili per la collezione dei documenti e per la comunicazione all'autorità di commisurazione delle tasse, mentre in caso diverso queste dovranno approntarsi d'ufficio verso riscossione della doppia tassa stabilita per copie autenticate d'ufficio. Alla parte, che rassegna documenti o copie di documenti allo scopo dell'esecuzione delle premesse disposizioni, si dovrà dietro richiesta rilasciare una conferma di ricevuta. Non occorre un'istanza accompagnatoria per produrre i suavvertiti atti.

Se il libro fondiario, nel quale si deve eseguire l'iscrizione non viene tenuto presso il giudizio di ventilazione, quest'ultimo dovrà ricercare dell'iscrizione il giudizio competente.

§ 3.

Se il giudizio tavolare in seguito ad una ventilazione ereditaria venisse in via ufficiale a conoscenza, che fu ommessa l'iscrizione tavolare di un diritto reale formante la base dell'obbligo ad imposta fondiaria, o se il giudizio tavolare venisse ricercato dall'autorità catastale a far eseguire l'ommissa iscrizione tavolare di simile diritto, il giudizio dovrà, dopo sentita la parte morosa, fissarle un termine entro il quale abbia ad ottenere la regolazione dello stato del libro fondiario od in caso di impedimenti ostantivi a dimostrare i passi intrapresi per toglierli.

La trasgressione di questo termine, la cui osservanza sarà da sorvegliarsi d'ufficio, verrà punita con una multa in danaro da 1 fior. fino a 50 fior. val. austr. previamente minacciata e crescente in caso di ripetizione.

La procedura si regolerà secondo le norme sulla procedura in affari non contenziosi.

Le istanze, i protocolli gli allegati e le rubriche sono esenti da bollo, in quanto non concernano la domanda di una parte per iscrizione tavolare.

§ 4.

L'esecuzione della presente legge è demandata ai Ministri della giustizia e delle finanze.

LEGGE 23 maggio 1883
BOLLETTINO DELLE LEGGI IMPERIALI
n. 83

- Il testo della legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83, limitatamente ai paragrafi che riguardano la concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto, è il seguente:

Concordanza del libro fondiario col catasto

§ 11.

Il catasto dell'imposta fondiaria da un lato ed i libri ferroviari, i libri montanistici ed i libri fondiari (le tavole provinciali) eseguiti in base agli operati della regolazione dell'imposta fondiaria dall'altro lato devono tenersi sempre in perfetta concordanza.

A tal uopo i cambiamenti avvenuti relativamente al corpo del libro fondiario, all'indicazione dei singoli enti e del loro disegno sulla mappa devono eseguirsi tanto nel catasto come pure nel libro fondiario.

e) Procedura speciale per quei comuni, nei quali sono già introdotti nuovi libri fondiari.

§ 40.

Per effettuare e mantenere la concordanza del libro fondiario col catasto (§ 11) servono anzitutto le comunicazioni pervenienti dal giudizio tavolare all'ufficio delle imposte (ufficio della commisurazione delle tasse).

§ 41.

In base a queste partecipazioni l'ufficio delle imposte (l'ufficio della commisurazione delle tasse) farà la prenotazione eventualmente necessaria per la commisurazione delle tasse e consegnerà poi la partecipazione del giudizio tavolare all'impiegato di misurazione.

Quest'ultimo procederà indi secondo la disposizione del § 19.

§ 42.

D'altro lato saranno da parteciparsi indilatamente al giudizio tavolare col tramite dell'ufficio delle imposte i cambiamenti constatati dall'impiegato di misurazione, in quanto non esistessero già partecipazioni concordanti del giudizio tavolare.

L'ufficio delle imposte dovrà prima effettuare la prenotazione occorribile per l'adempimento dell'obbligo delle tasse e per la ripartizione dell'imposta relativamente ai cambiamenti eseguiti negli operati sensuari.

§ 43.

Il giudizio tavolare esaminerà queste partecipazioni riguardo alla loro concordanza colle iscrizioni nel libro fondiario.

Se emergesse una non concordanza relativamente alle iscrizioni formanti l'oggetto del foglio del fondo, che si riferiscono all'estensione del corpo tavolare, alla designazione delle particelle, ed all'esposizione nella mappa, il giudizio tavolare procederà in conformità alle leggi sull'impianto dei libri fondiari ed alle ordinanze di esecuzione rilasciate per le stesse.

Se invece mediante la partecipazione dell'impiegato di misurazione il giudizio tavolare rilevasse, che fu omissa l'iscrizione tavolare di un diritto reale, sul quale si fonda l'obbligo personale ad imposta fondiaria, esso avvierà la procedura prescritta in proposito colla legge 23 maggio 1883 (B.L.I. N.o 82).

§ 44.

Il risultato dell'esame e dell'eventuale procedura ulteriore si dovrà, quand'anche non seguisse alcun cambiamento nell'iscrizione nel libro fondiario, partecipare all'ufficio delle imposte e da questo all'impiegato di misurazione.

Qualora in seguito a ciò il libro fondiario non concordasse colla definitiva iscrizione negli operati catastali relativamente alla persona del possessore, si dovrà ciò non ostante rivolgere la pretesa dell'imposta al possessore del fatto.

Nell'operato catastale si farà però far apparire anche il nome di colui, che apparisce iscritto come possessore nel libro fondiario.

**ORDINANZA 11 GIUGNO 1883 DEL MINISTERO
DI FINANZA
BOLLETTINO DELLE LEGGI IMPERIALI
n. 91**

Ordinanza 11 Giugno 1883 del Ministero di finanza, N.º 91 B. L. I.

concernente l'esecuzione della legge 23 Maggio 1883 (B. L. I. N.º 83) sulla
tenuta in evidenza del catasto dell'imposta fondiaria,

B. Disposizioni speciali per raggiungere la concordanza del catasto dell'imposta fondiaria col libro fondiario riguardo a quei comuni, per i quali vengono impiantati o già esistono i nuovi libri fondiari

Ai §§. 11, 40 fino 44.

Riguardo al raggiungimento, pronunciato in massima nel §. 11 della legge, della concordanza del catasto dell'imposta fondiaria coi libri ferroviari, coi libri montanistici ed i libri fondiari nuovi impiantati in base agli operati della regolazione dell'imposta fondiaria si distinguerà conforme al §. 43 della legge, fra le iscrizioni, che formano l'oggetto del foglio di possesso del latifondo e quelle, che si riferiscono ad un diritto reale formante la base dell'obbligo personale ad imposta (diritto di possesso, diritto di proprietà).

Quanto concerne il raggiungimento della concordanza colle iscrizioni nel foglio di possesso del latifondo, l'impiegato di misurazione dovrà esaminare in base alla mappa catastale ed agli operati della tenuta in evidenza le comunicazioni ad esso pervenienti dall'ufficio tavolare in seguito all'impianto dei nuovi libri tavolari e dopo l'aprimiento del nuovo libro tavolare in conformità alle norme di esecuzione del Ministero di giustizia alle leggi concernenti l'impianto, la rettificazione e la tenuta dei libri tavolari, riguardanti i cambiamenti nei numeri delle particelle ed altre indicazioni delle particelle, poi del disegno sulla mappa del giudizio tavolare.

Se nell'esame non emerge alcuna obiezione si comunicherà al giudizio tavolare, che i relativi cambiamenti si eseguiranno nel catasto della imposta fondiaria secondo le indicazioni da esso scelte e si iscriverà quindi tosto il cambiamento.

Qualora le indicazioni del giudizio tavolare non si potessero conservare, o gli schizzi di situazione comunicati non fossero adattati per fare un cambiamento sulla mappa catastale, si parteciperanno all'ufficio tavolare le indicazioni esatte delle particelle, rispettivamente le obiezioni sussistenti.

Se l'obiezione elevata relativamente allo schizzo di situazione non potesse togliersi da parte del giudizio tavolare, e se pure oc-

corresse di indicare il cambiamento nella mappa catastale, o se la comunicazione del giudizio tavolare si riferisce alla divisione, necessaria per la differenza dell'aggravio, dell'ente iscritto nel catasto sotto un solo numero di particella, o finalmente a cambiamenti nel modo di coltura dei terreni, l'impiegato dovrà in occasione del suo prossimo soggiorno nel rispettivo comune eseguire la necessaria misurazione, rispettivamente constatare, se il cambiamento di coltura sia durevole o meno.

A seconda del risultato di questa misurazione o rilevazione si farà l'iscrizione, rispettivamente la prenotazione dei cambiamenti nel catasto dell'imposta fondiaria e si parteciperanno le relative risultanze al giudizio tavolare.

Poi è anche obbligato l'impiegato di misurazione, dietro richiesta del giudizio tavolare, a disegnare i cambiamenti da esso rilevati nella mappa del libro fondiario anche già durante il periodo delle operazioni in campagna in occasione del suo soggiorno nella sede dell'ufficio delle imposte.

Se però si dovessero eseguire tanti disegni nella mappa, che l'impiegato di misurazione non potesse eseguirli durante il suo soggiorno nella sede dell'ufficio delle imposte, i disegni rimanenti si faranno nel corso dei mesi d'inverno.

Qualora inoltre per rilevanti cambiamenti nell'originario disegno sulla mappa catastale si dovesse fare una nuova mappa catastale, si rilascerà al giudizio tavolare a sua richiesta o una copia del relativo foglio della nuova mappa litografata oppure un disegno a mano verso pagamento delle tasse a tariffa.

Il preaccennato disegno dei cambiamenti rilevati nella mappa del giudizio tavolare si ommetterà, se riguardo ad una divisione già eseguita di una particella catastale esistesse presso il giudizio tavolare uno schizzo, e se riguardo a questa particella si verifica di nuovo un cambiamento.

In questo caso il geometra disegnerà il cambiamento nello schizzo.

Quanto al raggiungimento della concordanza del libro fondiario col catasto dell'imposta fondiaria riguardo alla persona del possessore, l'impiegato di misurazione viene a conoscenza di ogni cancellazione ed iscrizione nuova relativa ad un latifondo mediante le partecipazioni dei giudizi tavolari indicate nei §§. 40 e 41 della legge, già previste nella legge generale sui libri fondiari.

Riguardo alle partecipazioni dei giudizi tavolari previste nel §. 41 l'impiegato di misurazione dovrà in occasione del suo perio-

oggiorno nella sede dell'ufficio dell'imposte (dell'ufficio di misurazione delle tasse) prenotarsi i relativi dati occorribili per conto del foglio di notifica e procurarsi in conformità al §. 19 legge lo schiarimento eventualmente necessario mediante ispezione dei libri pubblici tenuti presso il giudizio.

Per altro lato viene offerto motivo al giudizio tavolare, mediante produzione degli atti sui constatati cambiamenti di possesso da parte dell'impiegato di misurazione, di eseguire la procedura ordinaria alla legge 23 Maggio 1883 (B. L. I. N.º 82).

L'impiegato di misurazione è inoltre obbligato in occasione dell'oggiorno nella sede del giudizio tavolare di procedere in via di concerto col medesimo per togliere le differenze eventuali esistenti fra il libro fondiario ed il catasto dell'imposta fondiaria.

ORDinanza 9 gennaio 1889 DEL ministero
Di Giustizia
n. 621

Nota all'articolo 28

- Il testo dei punti 4, 5 e 6 dell'ordinanza del ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, Bollettino delle Ordinanze del Ministero di Giustizia n. 4, concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l'iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario, è il seguente:

4. Ultimati i rilievi si dovrà compilare immediatamente la partita tavolare, che sarà rimessa, assieme all'operato relativo ai rilievi, al competente presidente del tribunale di prima istanza per la relativa disamina.

5. Il presidente del tribunale, dopo esaminato l'operato relativo ai rilievi e corretti gli eventuali errori, dovrà rimmetterlo al tribunale d'appello per quanto di sua competenza, ai sensi del § 20 della legge sulla procedura di regolazione del 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96.

Con riguardo alle disposizioni di cui al punto 2) il tribunale d'appello troverà negli atti gli elementi sufficienti per poter giudicare se – ai sensi del secondo comma del § 20 della legge succitata – si possa omettere o meno la procedura di regolazione; a tale riguardo il giudizio tavolare, nel consegnare l'operato (punto 4), dovrà esprimere il suo parere.

6. Quando il tribunale d'appello avrà restituito gli atti al giudizio tavolare, si dovrà eseguire l'eventuale rettifica della mappa tavolare – qualora questa non sia già stata effettuata all'atto dei rilievi di cui al punto 2) – nonché l'aggiornamento degli elenchi e dei registri.

ORDINANZA IMPERIALE 1 GIUGNO 1914

n. 117

117.
Ordinanza imperiale 1. giugno
1914,

concernente alcune modificazioni della legge 23 maggio 1883, B. L. I. Nro. 83, concernente la tenuta in evidenza del catasto dell'imposta fondiaria.

In base al § 14 della legge fondamentale dello Stato 21 dicembre 1867, B. L. I. Nro. 141, trovo di ordinare quanto segue:

Articolo I.

L'alinca 4 del § 23, l'alinca 3 del § 50 e l'alinca 2 del § 54 della legge 23 maggio 1883, B. L. I. Nro. 83, concernente la tenuta in evidenza del catasto dell'imposta fondiaria, cessano di aver vigore nella loro dizione attuale e avranno il tenore seguente:

Alinea 4 del § 3 (procedura nelle divisioni di terreni).

La misurazione da parte dell'impiegato di misurazione nelle divisioni di terreni sarà tralasciata:

- a) se si tratta di una particella, le cui linee di confine formano o un quadrato o un rettangolo con una larghezza di 20 metri al massimo, e la divisione deve eseguirsi in parti aliquote della particella;
- b) se la parte produce una pianta geometrica (pianta di situazione) idonea per la divisione tavolare di particelle in conformità all'articolo I dell'ordinanza imperiale 1. giugno 1914, B. L. I. Nro. 116, e in ambedue i casi (a e b) sono state adempite le condizioni della prescrizione da emanarsi dal Ministero delle finanze di concerto col Ministero della giustizia.

Alinea 3 del § 50 (riguardo da aversi a cambiamenti di possesso nella ripartizione dell'imposta).

Cambiamenti di possesso che vengono notificati dopo questo termine possono essere ancora presi in considerazione nella ripartizione dell'imposta dell'anno successivo alla notifica soltanto allora, quando:

1. il cambio di possesso si riferisce a un intero possedimento o ad intere particelle e l'identità degli enti può venir constatata in base alle mappe catastali senza un sopralluogo, oppure

2. il cambio di possesso si riferisce bensì a parti di particelle, ma viene prodotta una pianta di situazione eseguita a sensi del § 23, alinea 4, lett. b.

Alinea 2 del § 54 (tasse per le attitazioni d'ufficio della tenuta in evidenza).

Se nelle divisioni di terreni si presenta superflua una misurazione per il motivo, che esiste già una pianta di situazione eseguita a sensi del § 23, alinea 4, lett. b, sarà applicata a queste divisioni di terreni la tariffa I.

Articolo II.

Dell'esecuzione di questa ordinanza, che entra in vigore col giorno della pubblicazione, sono incaricati i Miei Ministri delle finanze e della giustizia.

Vienna, li 1. giugno 1914.

Francesco Giuseppe.

Stürgkh.
Hochenburger.
Forster.
Trnka.
Zenker.

Georgi.
Heinold.
Hussarek.
Schuster.
Engel.

Morawski.